



COMUNE DI SEMINARA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Visto il Dpr 285/1990 che attribuisce al Sindaco compiti di regolazione, in materia di polizia mortuaria.

Visto il DPR 285/90 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48 coordinata con le modifiche e le integrazioni delle leggi regionali 5 dicembre 2019 n. 53, 2 luglio 2020 n. 14, 30 novembre 2022 n. 40, 7 agosto 2023 n. 38, 22 aprile 2024 n. 17.

Visto il DPR 254/2003

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. 267/2000 e s.m.i.

Visto Le circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98

Viste le leggi e i Regolamenti in materia di Polizia Mortuaria

RILEVATO CHE

L'art. 17 della legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48 coordinata con le modifiche e le integrazioni delle leggi regionali 5 dicembre 2019 n. 53, 2 luglio 2020 n. 14, 30 novembre 2022 n. 40, 7 agosto 2023 n. 38, 22 aprile 2024 n. 17, stabilisce le linee di indirizzo cui i Comuni si attengono per il recepimento della stessa **rimandando ad apposita regolamentazione le norme di attuazione su “locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate”.**

Richiamato il D.P.R. 285/1990, in particolare **l'articolo 64, che stabilisce che la camera mortuaria deve avere caratteristiche specifiche per garantire il rispetto e la dignità del defunto, nonché la salute pubblica. In particolare, deve essere:**

Illuminata e ventilata:

Con pareti in muratura di materiale idoneo.

Con pavimento lavabile: che permetta un facile scolo delle acque di lavaggio.

In sintesi, il DPR 285/1990 definisce la camera ardente come un locale sicuro, igienico e adeguato all'esposizione delle salme, garantendo il rispetto per il defunto e la salute pubblica.

Richiamato l'art. 12 del D.P.R. 285/1990 il quale stabilisce che **“I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:**

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;**
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;**
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.”**

Dato atto che l'art. 14 del D.P.R. 285/1990 stabilisce che **“I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici”.**

Rilevato che il Comune di Seminara non possiede “case funerarie” ne risultano ad oggi nel territorio comunale edifici in possesso dei requisiti tecnici prescritti per le case funerarie.

Dato atto che è stato appurato che in numerosi casi le salme dei defunti a feretro aperto sono mantenute per il periodo di osservazione presso abitazioni private inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, per la minima capienza dei locali, l'assenza di ventilazione, l'assenza di climatizzazione, la presenza di un numero elevato di persone in spazi angusti.

Considerato che, per garantire la tutela dell'igiene e sanità pubblica, al fine di evitare che l'esposizione delle salme e l'allestimento della camera ardente, ai fini del decorso del periodo di osservazione, avvenga in abitazioni private prive dei requisiti sanitari minimi prescritti dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990, circostanza questa ritenuta foriera di potenziale grave danno alla salute pubblica, il Comune di Seminara ha individuato un locale, con requisiti rispondenti allo scopo, nella Camera Ardente “Campagna” sita in Via S. Mercurio.

Dato atto che nel suddetto locale, per tutto il periodo di osservazione della salma e sino alla chiusura del feretro, dovrà essere garantito un sistema di climatizzazione funzionante e dato atto che lo stesso ha i requisiti di ampiezza e salubrità imposti dalla vigente normativa e che garantisce condizioni di igiene dell'aria e dei luoghi elevate rispetto alle civili abitazioni.

Preso atto delle necessità di garantire la più ampia tutela della salute pubblica nelle more del periodo di osservazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Richiamata l'applicazione combinata e integrata di tutte le superiori norme citate

ORDINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
- 2) Durante il periodo di osservazione della salma di cui all'articolo 10 del DPR 285 del 1990, in caso di abitazioni civili prive dei requisiti minimi per garantire la tutela della sanità pubblica, l'allestimento della camera ardente a feretro aperto potrà avvenire nella Camera Ardente "Campagna" sita in Via S. Mercurio del Comune di Seminara.
- 3) Nei locali anzidetti, durante l'allestimento della camera ardente e l'esposizione del feretro aperto sino alla scadenza dei tempi di osservazione, dovrà essere garantita la climatizzazione dell'ambiente e, nei periodi compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, previa valutazione del medico legale necroscopo, l'applicazione del sistema refrigerante al di sotto della bara, a cura delle imprese autorizzate alle esequie funebri.
- 4) Sarà disposta la chiusura anticipata del feretro nelle seguenti ipotesi:
 - fenomeni percolativi legati alla decomposizione,
 - Il cadavere assuma un aspetto antigenico (estremo gonfiore, colorazione livida, emanazione di odori acri e pungenti...).
 - Il cadavere, ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 285/90, presenti avanzato stato di decomposizione.
 - Il cadavere è infetto
 - Il cadavere è decapitato o maciullato ex Art. 8 D.P.R. 285/90
- 5) La riduzione del periodo d'osservazione richiede un atto formale di spettanza propria del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, (Art. 117 D.Lgs n. 112/1998, Art. 54 comma 2 D.Lgs n. 267/2000, Artt. 13 e 32 L. n.833/1978) su proposta del medico necroscopo ex Art. 10 D.P.R. 285/90.
- 6) Il Sindaco, per il caso di inosservanza di tali disposizioni, avvertirà le competenti autorità sanitarie per le verifiche del caso.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza per 90 giorni presso l'Albo Pretorio.

L'affissione alle porte d'ingresso del cimitero di Seminara.

La pubblicazione sul sito web del Comune.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'Autorità Sanitaria di competenza, alla Prefettura di Reggio Calabria ed alle Imprese di servizio funebre per opportuna informazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, nei termini previsti, ricorso al TAR della Calabria ovvero al Prefetto di Reggio Calabria.

Dalla Residenza Municipale, lì 08/05/2025

IL SINDACO
F.to DOTT. GIOVANNI PICCOLO